



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti”, e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l’articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono definiti le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

VISTO l’articolo 30 del sopra citato decreto ministeriale secondo cui il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS è determinato, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, con apposito provvedimento a cura dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS;

PRESO ATTO degli articoli 31 e ss. del sopra citato decreto ministeriale che individuano una tempistica precisa in cui si articola il trasferimento dei dati delle varie tipologie di enti iscritti ai registri delle ODV e delle APS, a partire dal termine di cui all’articolo 30 dello stesso;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il decreto direttoriale della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS;

TENUTO CONTO della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 34/0012604 del 29.12.2017 inerente le questioni di diritto transitorio collegate all'entrata in vigore del codice del terzo settore, e in particolare le indicazioni fornite nelle more della piena operatività del registro unico nazionale del terzo settore;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto – legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Istruzione (MI) e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, dello stesso;

VISTO il decreto – legge 1 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", così come convertito, con modificazioni con la legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021, recante "Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60";

VISTO il decreto interministeriale del 14 agosto 2019, n. 764, recante "Schema di decreto sull'accREDITAMENTO dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, nel sistema nazionale di istruzione e formazione";

CONSIDERATO l'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 14 agosto 2019, n. 764, il quale dispone che "*La richiesta di accREDITAMENTO è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, (.....) entro il 06 dicembre di ogni anno*";

RAVVISATA la necessità di fissare una tempistica specifica per l'accREDITAMENTO per l'anno scolastico 2022/2023 diversa da quella ordinaria prevista dall'articolo 4 del decreto interministeriale n. 764 del 2019, in considerazione dell'avvio della procedura *on line* e della necessità di fornire un congruo tempo agli aspiranti soggetti accREDITATI per conoscere le nuove modalità di presentazione della domanda;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

RENDE NOTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Avviso, in attuazione del decreto interministeriale n. 764 del 14.08.2019 (di seguito indicato “decreto interministeriale”) disciplina la procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione (di seguito indicato “Sistema coordinato”), previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (di seguito indicato “decreto legislativo”).
2. L’esito positivo della procedura di accreditamento di cui all’articolo 5 del presente Avviso determina l’iscrizione, dall’anno scolastico 2022/2023, all’elenco dei Soggetti accreditati (di seguito indicato “elenco dei Soggetti del Sistema coordinato”) ripartito per aree corrispondenti ai temi della creatività di cui all’articolo 3 del decreto legislativo.

Articolo 2

Destinatari

1. Possono richiedere l’accreditamento i soggetti che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:
 - a) soggetti collettivi pubblici o privati che operano nelle aree dei temi della creatività e che dimostrino di aver ideato e realizzato, per almeno tre anni scolastici, (anche non consecutivi), purché maturati entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di accreditamento, progetti relativi all’area per cui si richiede l’accreditamento, con Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado o con reti di Scuole;
 - b) soggetti collettivi pubblici o privati che abbiano collaborato, per almeno tre anni (anche non consecutivi), purché maturati entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di accreditamento, con Enti Locali o Regioni per la realizzazione di iniziative nelle aree dei temi della creatività, destinate alla pubblica fruizione, relativamente all’area per cui si richiede l’accreditamento;
 - c) enti del Terzo Settore, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nei registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale ed imprese sociali, che dimostrino di aver ideato e realizzato, per almeno un anno, progetti di produzione artistica e musicale relativi all’area per cui si richiede l’accreditamento o iniziative artistiche e musicali destinate alla pubblica fruizione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

2. Entro centottanta giorni dalla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli enti di cui al comma 1, lettera c), per i quali la richiesta di accreditamento ha avuto esito positivo, completano l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato attraverso la produzione di idonea documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il mancato assolvimento dell'onere di cui al primo periodo comporta la decadenza dall'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato.

Articolo 3

Requisiti per l'accreditamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per ottenere l'accreditamento e permanere nell'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) prevedere nello statuto, o nell'atto costitutivo, tra le finalità principali, la promozione di iniziative, azioni, attività, almeno in una delle aree dei temi della creatività;
 - b) disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia o estratto dell'ultimo bilancio approvato, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
 - c) disporre stabilmente di risorse professionali qualificate in relazione alle attività da realizzare, la cui formazione ed esperienza siano attestate almeno dal possesso di laurea triennale rilasciata dall'Università o Diploma Accademico di primo livello, rilasciato da un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 o da Istituto di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 limitatamente ai corsi attivati e autorizzati, o da comprovata esperienza di livello nazionale, nelle aree dei temi della creatività adeguatamente documentate;
 - d) disporre di capacità logistica riguardo alla disponibilità di strumenti tecnici e tecnologici di qualità, di locali adeguati per lo svolgimento delle attività da realizzare e per la didattica individuale e collettiva, in conformità alla normativa vigente;
 - e) di ricorrere al monitoraggio, anche in itinere, e alla valutazione dell'impatto delle azioni realizzate relative all'area per cui si richiede l'accreditamento, in termini di obiettivi di processo, di strategie ed azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi, di risultati attesi e risultati raggiunti;
 - f) comprovare l'esperienza maturata attraverso attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali nell'area per cui si richiede l'accreditamento;
 - g) programmare ed approvare le attività realizzate tramite deliberazioni dei rispettivi Organi Sociali del soggetto richiedente.
2. L'accreditamento può essere richiesto per una o più aree relative ai temi della creatività: a) musicale - coreutico; b) teatrale – performativo; c) artistico – visivo; d) linguistico – creativo),



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento all'accreditamento presso ciascuna area richiesta.

Articolo 4

Presentazione della domanda - Termini e modalità

1. Il Legale Rappresentante dell'Ente deve inviare la domanda di accreditamento esclusivamente per via telematica, attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta Identità Elettronica) o eIDAS ((electronic IDentification, Authentication and trust Services) compilando il modulo elettronico ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet <https://www.miur.gov.it/> Area ARGOMENTI E SERVIZI > OFFERTA DIDATTICA > MUSICA, CINEMA E TEATRO > Sezione "ARTI E CREATIVITA' – Accreditamento anno 2022/2023 – e cliccando sulla pagina dedicata alla presentazione della domanda "Vai alla domanda". In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone "Vai al servizio" presente nella scheda relativa "Accreditamenti per la creatività nelle scuole", raggiungibile nell'area "ARGOMENTI E SERVIZI" > "SERVIZI ONLINE".
2. L'utente, al primo accesso alla piattaforma, deve compilare la scheda di registrazione "Anagrafica ente", avendo cura di indicare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, dati anagrafici, sede legale, contatti, e allegare la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati **entro le ore 23:59 del 24 gennaio 2022**. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, il sistema informatico non permette più l'accesso alla procedura di invio del modulo elettronico di presentazione della domanda.
3. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il Legale Rappresentante deve dichiarare:
 - la categoria o le categorie di appartenenza;
 - di essere in possesso dei requisiti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'articolo 3.Nel modulo elettronico è presente una o più sezioni in cui viene richiesto di allegare un documento o link funzionante. I file ammessi sono in formato **.jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .tif, .tiff, .png, .pdf, .mp4, .mov, .mp3**. La dimensione massima di ciascun file per sezione non deve superare i **20MB**. Una volta ultimata la compilazione del modulo in tutte le sue parti obbligatorie, completa degli allegati richiesti, l'utente premendo il bottone "**Invia domanda**", posto in basso dello schermo, invia automaticamente la domanda.
4. L'accreditamento può essere richiesto per una o più aree relative ai temi della creatività: a) musicale - coreutico; b) teatrale – performativo; c) artistico – visivo; d) linguistico – creativo).



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

- fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento all'accreditamento presso ciascuna area richiesta.** Il Legale Rappresentante può presentare contemporaneamente più domande corrispondenti alle aree dei temi della creatività se in possesso dei requisiti prescritti per ogni singola area richiesta.
5. La domanda una volta inoltrata potrà essere integrata o modificata o annullata entro la data di scadenza del termine di cui al comma 2, del presente articolo.
 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di accreditamento, in caso di più invii della domanda, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
 7. Non sono considerate valide le domande presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.
 8. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla presentazione della domanda, l'interessato potrà contattare l'indirizzo e-mail: scic.supporto@sogei.it. Una volta fatto accesso alla piattaforma "Accreditamenti per la creatività nelle scuole" è possibile, in qualunque momento, visionare il "Manuale utente" posto in alto a destra.
 9. **I soggetti iscritti nell'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato a decorrere dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 1363 del 16.10.2020 e Decreto Direttoriale prot. n. 950 del 16.06.2021 non devono presentare domanda per la stessa area tematica per la quale sono stati accreditati, ferma restando la permanenza dei requisiti di accreditamento.**
 10. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti accreditati ai fini della permanenza degli stessi nell'elenco.
 11. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Articolo 5

Procedura di accreditamento e Decreto degli Enti accreditati

1. Con decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione è nominata una Commissione tecnico - operativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale con il compito di esaminare e valutare ogni richiesta di accreditamento. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione ed è composta da altri quattro membri, due appartenenti al Ministero dell'istruzione e altri due designati dal Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

2. Entro il 10 gennaio 2022 i soggetti interessati presentano le richieste di accreditamento; entro l'8 aprile 2022 la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale esprime motivato parere sulla richiesta di accreditamento; entro il 7 giugno 2022 si concludono le procedure di accreditamento attraverso un provvedimento congiunto del Direttore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione e del Direttore della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, recante l'elenco degli Enti accreditati, comprensivo dei relativi riferimenti (indirizzo, e-mail, pec dell'Ente), ai fini della conoscibilità da parte delle Istituzioni Scolastiche, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, alla sezione "Arti e creatività".
3. La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, prima della formale adozione del diniego di iscrizione, dà comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento dell'iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Articolo 6 Impugnativa

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accREDITAMENTO è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Articolo 7 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione: Dott. Gianluca Lombardo.
2. Per informazioni e comunicazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dgosv.ufficio2@istruzione.it.

Articolo 8 Trattamento dei dati personali



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

1. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui tratta i dati al seguente indirizzo email: dgosv.segreteria@istruzione.it
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero dell'Istruzione, individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020, è la Dott.ssa Antonietta D'Amato – Direttore Generale presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro (e-mail: rpd@istruzione.it). Il Responsabile della protezione dei dati personali per Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. - è il Dott. Fabio Lazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (e-mail: dpo@sogei.it).
3. I dati personali richiesti all'interessato sulla base di quanto indicato dall'Avviso sono necessari al fine di acquisire le domande di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione. L'Avviso ha la sua base giuridica del trattamento dei dati personali nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, in particolare, da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 e dal decreto interministeriale n. 764 del 14.08.2019 secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di accreditamento, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.
5. Le domande di accreditamento verranno presentate esclusivamente per via telematica, attraverso le modalità di cui all'articolo 4, del presente Avviso.
6. I dati forniti dai soggetti richiedenti l'accreditamento possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura e alla permanenza nell'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, alla Commissione di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 764 del 14.8.2019, in ordine alla procedura selettiva.
7. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza volte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
8. Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati.
9. Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati di questo Ministero, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, dalla Commissione di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 764 del 14.8.2019



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

nonché da dipendenti o collaboratori di Sogei S.p.A., con sede legale Via Mario Carucci, 85 00143 – Roma, in qualità di Responsabile del trattamento, ovvero da incaricati di operazioni di manutenzione in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai soli dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.

10. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento, presentando istanza al Ministero dell'Istruzione, Titolare del trattamento, agli indirizzi sopra indicati. L'interessato può altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
11. I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
12. Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni del decreto interministeriale.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, consultabile alla pagina "Arti e creatività" <https://www.miur.gov.it/arti-e-creativita>.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo